

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3151

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

col **Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

e col **Ministro per le politiche agricole**

(PINTO)

(V. Stampato Camera n. 4104)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 marzo 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1998*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 102 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA,
INDUSTRIALE ED ALLO SVILUPPO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (d'ora in avanti denominati le "Parti"):

nel desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni tra i due Paesi, e tenendo presente il significativo contributo allo sviluppo ed all'economia del Brasile prestato dalla collettività d'origine italiana che si è stabilita nel suo territorio da oltre un secolo ed in particolare l'apporto del lavoro e delle componenti imprenditoriali di tale collettività;

considerando che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere perseguito in modo sostenibile, tenendo presente la necessità di assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore delle generazioni future, e considerando ancora che lo sviluppo sostenibile implica la compatibilità tra crescita economica equa e preservazione dell'ambiente;

consapevoli che l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e del Brasile al Mercosud contribuiscono al rafforzamento dei legami di cooperazione tra le rispettive regioni ed a favorire la creazione di un ordinamento internazionale più equo, intensificando il dialogo tra le aree regionali di competenza;

convinti che il sentimento di solidarietà ed amicizia esistente tra i due Paesi potrà essere intensificato attraverso la cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo;

considerando la necessità di aggiornare le misure già concordate nell'Accordo Quadro firmato nel 1989 tra i due Paesi, in materia economica, finanziaria, industriale e di cooperazione allo sviluppo e con l'obiettivo di intensificare gli scambi economici ed i flussi finanziari bilaterali;

concordano quanto segue:

PARTE PRIMA
Finalità della Cooperazione Bilaterale

ARTICOLO I

1. Le Parti si sforzeranno di stimolare la collaborazione economica, industriale ed allo sviluppo tra i due Paesi, attraverso la promozione di relazioni economiche e commerciali più intense, l'intensificazione sia in ambito bilaterale che multilaterale della cooperazione nelle alte tecnologie orientate ad applicazioni nei settori industriali dei servizi e della messa in valore di risorse naturali, l'afflusso di investimenti diretti nei rispettivi territori che mirino a promuovere la complementarietà tra enti ed imprese dei due Paesi.
2. Con questo obiettivo, conferiranno una particolare priorità alla promozione di investimenti produttivi in Brasile, da parte di imprese italiane pubbliche o private.

ARTICOLO II

La collaborazione prevista nel presente Accordo dovrà favorire in special modo il settore delle piccole e medie imprese, per il significativo contributo che conferiscono allo sviluppo economico e sociale di ambedue i Paesi.

ARTICOLO III

Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica ed industriale bilaterale, le Parti si impegneranno a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di società miste, fornendo il sostegno finanziario e tecnologico necessario attraverso gli strumenti di cui dispongono, secondo le modalità descritte nell'Articolo VII.

ARTICOLO IV

Le Parti assicureranno altresì, con l'osservanza delle rispettive legislazioni in materia, le condizioni giuridiche ed economiche adeguate per garantire trattamento giusto ed imparziale agli investimenti pubblici e privati di ambedue.

ARTICOLO V

Le Parti daranno priorità ad iniziative collegate alla cooperazione per l'adempimento di programmi nazionali dedicati all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi ecosistemi, nel rispetto degli impegni assunti nell'Agenda 21 (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992), anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale:

PARTE SECONDA
Strumenti per Promuovere la Cooperazione

ARTICOLO VI

1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti negli articoli precedenti, la Parte italiana si adopererà per favorire l'esportazione di beni di capitale, attraverso:
 - a) la garanzia di crediti all'esportazione;
 - b) l'autorizzazione agli istituti di credito attraverso l'agevolazione assicurativa e finanziaria del credito all'esportazione nei termini e nelle condizioni previste dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.
2. La Parte italiana opererà anche nel senso di favorire la promozione di investimenti produttivi in imprese miste o di interesse comune. Tali investimenti, ai quali si attribuisce alta priorità, dovranno essere conformi alla politica italiana di assicurazioni.
3. Con la finalità di allargare le possibilità relative alle azioni descritte nei paragrafi precedenti, le Parti identificheranno i progetti che presentino un adeguato livello di redditività e garanzie appropriate di ritorno dei finanziamenti concessi, conferendo una speciale enfasi agli investimenti diretti.

ARTICOLO VII

1. Le due Parti si impegnano a far conoscere e promuovere gli strumenti di incentivazione e di promozione che i due Paesi sono in grado di mettere in atto.
2. Ciascuna delle Parti cercherà di promuovere e facilitare gli investimenti delle sue proprie imprese nel mercato dell'altra Parte, con particolare enfasi a quelli effettuati dalle piccole e medie imprese, anche attraverso la collaborazione degli istituti bancari dei rispettivi Paesi.

3. La Parte italiana è disposta ad utilizzare, a tal fine, sia lo strumento dell'assicurazione del credito sia i finanziamenti agevolati disponibili, nei termini della legislazione italiana e nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali.
4. La Parte brasiliana è disposta, allo stesso fine, a stimolare l'afflusso di capitali e di iniziative italiane, per mezzo del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
5. Ambedue le Parti si impegneranno a concordare adeguate forme di promozione delle esportazioni, in mercati terzi, dei prodotti delle imprese miste. Tali interventi promozionali saranno attuati da ciascuna Parte in favore delle imprese collocate sul proprio territorio nazionale e nel rispetto di preesistenti accordi internazionali.

ARTICOLO VIII

1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra imprese italiane e brasiliane, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte in via amichevole.
2. Qualora le divergenze o le controversie di cui al paragrafo precedente non saranno risolte amichevolmente entro 6 (sei) mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, si potrà far ricorso al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, da parte di uno o più arbitri scelti, in conformità al regolamento della menzionata Camera.
3. Rimane stabilito fin d'ora che il luogo dell'arbitrato, il numero di arbitri, la legge applicabile in merito alla disputa, la legge processuale applicabile e l'idioma da essere usato saranno fissati e determinati dal regolamento stabilito dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

4. Le Parti concordano di vincolarsi alla decisione di tale giudizio arbitrale, e prenderanno tutte le misure necessarie per conferire piena efficacia al relativo lodo.

ARTICOLO IX

Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di generare valuta attraverso l'esportazione della totalità o di una parte della produzione derivata dall'investimento.

ARTICOLO X

Le Parti concordano che i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali o regionali svolgano un importante ruolo nella promozione dello sviluppo economico. In questo senso, una particolare priorità sarà conferita a quei progetti che utilizzano la modalità di cofinanziamento vincolato con organismi finanziari internazionali o regionali.

PARTE TERZA Cooperazione allo Sviluppo

ARTICOLO XI

Con l'obiettivo di raggiungere le finalità descritte nella Parte Prima del presente Accordo, una particolare attenzione sarà data alle iniziative brasiliane d'appoggio allo sviluppo, che conterranno sull'appoggio della Cooperazione italiana allo Sviluppo. Sarà data enfasi ai progetti di elevato contenuto sociale, a quelli che daranno priorità ad iniziative ambientali o particolarmente significativi sotto gli aspetti di creazione di posti di lavoro, di esportazioni e della formazione.

ARTICOLO XII

1. Le due Parti manifestano l'interesse in un maggiore coordinamento delle attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in particolare nelle possibilità offerte dalla legislazione italiana.
2. In questo senso cercheranno di:
 - a) elaborare programmi che permettano una selezione attenta e la canalizzazione di risorse finanziarie verso i settori fondamentali dell'economia e della società brasiliana e che potranno essere anche definiti con criteri di "graduazione" nella selezione delle iniziative;
 - b) effettuare verifiche periodiche della situazione della cooperazione in corso e della programmazione;
 - c) identificare iniziative concrete che saranno definite secondo i seguenti principi fondamentali:
 - i) il contributo italiano avrà una contropartita brasiliana nel finanziamento delle spese locali;
 - ii) saranno privilegiate iniziative che permettano lo sviluppo e l'applicazione, in Brasile, di nuove tecnologie nel settore di beni e servizi, tenendo in considerazione la necessità di formazione, e perfezionamento del personale di livello universitario e tecnico professionale;
 - iii) saranno esaminate iniziative destinate al perfezionamento della produzione primaria, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse brasiliane e migliorare il potenziale di esportazione;
 - iv) saranno analizzate proposte che permettano di migliorare le condizioni sociali e sanitarie, con l'obiettivo di attenuare il problema della emarginazione urbana e rurale;
 - v) nella definizione ed esecuzione di progetti nell'ambito del presente Accordo, le Parti considereranno, con particolare attenzione, iniziative volte allo sviluppo sostenibile, in modo di favorire l'utilizzazione razionale delle risorse naturali e la

- protezione dell'ambiente contro i rischi che possano essere loro causati;
- vi) saranno studiate, in forma bilaterale o multilaterale, le possibilità d'istituire meccanismi, forme di cofinanziamento ed azioni congiunte di cooperazione con terzi paesi in via di sviluppo, secondo l'interesse comune;
- vii) qualora opportuno, e nelle forme concordate tra le due Parti, saranno utilizzati servizi di organizzazioni non governative.

PARTE QUARTA Meccanismi Istituzionali

ARTICOLO XIII

1. Le due Parti istituiranno un Consiglio Italo-Brasiliano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria ed allo Sviluppo. Il Consiglio, sotto la presidenza dei rispettivi Ministri degli Affari Esteri, o di rappresentanti da loro delegati, si riunirà possibilmente una volta l'anno o quando se ne presenti la necessità.
2. Esso avrà, in particolare, il compito di indicare le priorità da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due Paesi.
3. Una volta che il Consiglio sarà istituito, esso provvederà a definire un proprio regolamento di funzionamento.

ARTICOLO XIV

1. Il Consiglio potrà istituire gruppi di lavoro ad hoc, che si riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessità, per l'esame e lo sviluppo della

cooperazione bilaterale nei campi che presentino un interesse specifico per le Parti. Il Consiglio ed i Gruppi di Lavoro potranno avvalersi per il loro funzionamento e per i compiti di segreteria tecnica anche di strutture già esistenti (come l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di Commercio italo-brasiliana, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).

2. In particolare il Consiglio istituirà un Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Finanziaria, presieduto per parte italiana dal Ministro del Tesoro e per parte brasiliana dal Ministro delle Finanze, o da rappresentanti da loro delegati, ed un Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Economica ed Industriale, presieduto per parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero e per parte brasiliana dal Ministro dell'Industria, Commercio e Turismo, o da rappresentanti da loro delegati.

ARTICOLO XV

Sotto l'egida del Consiglio lavorerà un Comitato Imprenditoriale per la Collaborazione congiunta, composto dai rappresentanti delle realtà economico-imprenditoriali delle due Parti, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economici ed industriali tra i due Paesi.

ARTICOLO XVI


Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potrà essere in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.

ARTICOLO XVII


1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui sarà ricevuta l'ultima notifica con la quale una delle Parti informerà l'altra Parte della conclusione delle formalità interne necessarie ed avrà validità di 3 (tre) anni, essendo rinnovabile tacitamente, salvo denuncia scritta con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.

2. Per i programmi in corso d'opera ed avviati prima della denuncia scritta di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da I a XVI del presente Accordo rimarranno in vigore per un ulteriore unico periodo di 3 (tre) anni.
3. Il presente Accordo sostituirà l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989, il quale cesserà di avere effetti, tranne il suo articolo VII che rimarrà in vigore fino al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, firmato a Brasilia il 3 aprile 1995, e tranne i suoi Articoli da XII a XVII che rimarranno in vigore fino al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica.

Fatto a Roma, il 12 febbraio 1997, in due esemplari nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE



